

Pubblicato il 07/08/2026

N. 06448/2026REG.PROV.COLL.
N. 04273/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2024, proposto dal signor Giorgio Polegato, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Comune di Volpago del Montello, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione II, n. 1697 del 22 novembre 2023, resa *inter partes*, concernente un diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2026 il consigliere Giovanni Sabato;

Nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 1100 del 2014, proposto innanzi al T.a.r. Veneto, il signor Giorgio Polegato aveva chiesto l'annullamento:

a) del “*provvedimento finale contrario in merito alla domanda di Permesso di Costruire*”, adottato dal Comune di Volpago del Montello, Ufficio Area Attività Produttive — **Edilizia** Privata — Urbanistica, datato 13.5.2014, prot. n. 6380, riferito alla pratica **edilizia** n. 2013X0046;

b) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso.

2. Ai fini della illustrazione dei fatti di causa occorre riportare quanto segue.

2.1. Riferisce il signor Giorgio Polegato, odierno appellante, di aver chiesto ed ottenuto nel 1991 il rilascio della concessione **edilizia** n. 28 del 22 agosto 1991 per la realizzazione di un intervento di **ristrutturazione** avente ad oggetto un fabbricato e un annesso rustico esistente, ad uso di civile abitazione, sito in Volpago del Montello, via Armando Diaz, 8.

2.2. Nel maggio del 1992 ha presentato, poi, a detto Comune una variante al progetto iniziale nella quale, in particolare, veniva domandato l'assenso per la realizzazione di una pergola caratterizzata da colonne in muratura e da una copertura in travi di legno. Tale richiesta è stata accolta dall'Ente locale con concessione **edilizia** n. 125 del 20 gennaio 1995.

2.3. Mentre l'intervento di **ristrutturazione** veniva eseguito in conformità al progetto approvato, la pergola è stata dotata di copertura in coppi e pareti perimetrali, onde adibirla a *garage* e magazzino pertinenziale dell'abitazione.

2.4. Il Comune di Volpago del Montello, a seguito di sopralluogo della polizia locale del 19 dicembre 1995, con provvedimento 19 febbraio 1996, n. 15, lo ha diffidato a demolire l'opera, in quanto ritenuta difforme alla concessione **edilizia** n. 125 del 1995.

2.5. Il signor Polegato ha, quindi, presentato la domanda di sanatoria, la quale veniva respinta per un rilevato contrasto con l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Volpago del Montello, all'epoca vigenti.

2.6. Nel frattempo, il medesimo ha promosso ricorso al T.a.r. Veneto avverso l'ordinanza di demolizione n. 15 del 1996, procedimento che si concludeva con la decisione di rigetto n. 1389 del 13 marzo 1997.

2.7. La pronuncia del T.a.r. non è stata impugnata, così passando in giudicato, ma nel frattempo il Comune di Volpago del Montello non ha mai reiterato l'ordinanza di demolizione.

2.8. Nel giugno del 1998, con istanza prot. n. 10112 del 16 giugno 1998, il signor Giorgio Polegato ha domandato l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria *ex art. 93, L.R.V. 27 giugno 1981, n. 65*.

2.9. Tale istanza è stata rigettata dal Comune di Volpago del Montello, il quale ha rilevato che trattavasi di nuova opera **edilizia** eseguita in assenza di concessione e che il caso di specie sarebbe stato riconducibile all'art. 92 della succitata L.R.V., con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi.

2.10. Il signor Polegato ha, dunque, impugnato anche quest'ultimo provvedimento di rigetto avanti al T.a.r. Veneto, giudizio conclusosi con sentenza n. 3638 del 18 dicembre 2009, tempestivamente impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.

2.11. Nelle more del giudizio di secondo grado, il signor Polegato ha preso contatti con l'Ufficio Tecnico competente del predetto Comune, evidenziando la prolungata inerzia dell'Amministrazione in ordine alla demolizione del contestato abuso, la mancanza di un interesse pubblico (ulteriore e diverso rispetto a quello del mero ripristino della legalità) in grado di giustificare la demolizione del fabbricato, nonché la circostanza che quest'ultimo non fosse più contrastante con la disciplina urbanistica di zona vigente; inoltre si è fatto presente che, in forza del c.d. Piano Casa (L.R.V. 8 luglio 2009, n. 14), *medio tempore* entrato in vigore, il Polegato

avrebbe potuto realizzare un fabbricato avente le medesime dimensioni, caratteristiche e cubatura di quello di cui veniva contestata la legittimità.

2.12. Con nota del 9 agosto 2012, inviata a mezzo p.e.c., il Comune di Volpago del Montello ha negato qualsiasi possibilità di sanatoria dell'abuso edilizio, affermando, in merito all'inerzia a provvedere circa la demolizione del fabbricato, di aver tenuto *“un atteggiamento prudente, aspettando invece il pronunciarsi della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, che in caso di esito sfavorevole del comune comporterebbe un risarcimento consistente del danno”*.

2.13. Il 25 novembre 2013 l'odierno appellante ha, così, depositato una nuova domanda di permesso di costruire avente ad oggetto il manufatto per cui è causa.

2.14. Con nota prot. n. 15414 del 4 dicembre 2013 l'Ente locale ha comunicato il preavviso di rigetto, assegnando al signor Polegato, ai sensi dell'art. 10-bis, L. n. 241 del 1990, termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni scritte. Nello specifico, il Comune di Volpago del Montello ha asserito che, nella domanda, non sarebbe stata specificata la normativa applicabile al caso di specie, salvo limitarsi ad indicare la *“Applicazione della LR n. 14 dell'8.7.2009 su fabbricato residenziale esistente – denominato A”*, intendendosi così, secondo l'Ente, sanare l'abuso edilizio avvalendosi del Piano Casa.

2.15. Con apposite osservazioni del 14 febbraio 2014, presentate a seguito di accoglimento di istanza di proroga, il signor Polegato ha precisato che: (i) in base alla disciplina del Piano casa, il fabbricato asseritamente abusivo era edificabile con identiche caratteristiche e dimensioni; (ii) lo stesso non poteva essere oggetto di provvedimento demolitorio, per assenza di interesse pubblico sottostante ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità; (iii) il rigetto della domanda di permesso di costruire, oltre a ledere l'affidamento formatosi in capo all'istante sulla non demolizione del manufatto, sarebbe altresì lesivo dei principi di ragionevolezza,

economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa, oltre che del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione

2.16. Con provvedimento prot. 6380 del 13 maggio 2014 il Comune di Volpago del Montello ha definitivamente rigettato la domanda di permesso di costruire in applicazione della legge regionale n. 14/2009, sulla base delle seguenti motivazioni: a) il Piano casa non consentirebbe la sanatoria di edifici abusivi come quello di cui si discute e, sempre secondo l'Ente locale, il carattere abusivo del fabbricato sarebbe pacifico; b) non si sarebbe creato alcun affidamento in capo al titolare del fabbricato e ciò risulterebbe dai ricorsi al T.a.r. promossi e dall'accesso *“presso l'ufficio tecnico scrivente per valutare se era possibile condonare l'edificio abusivo”*; inoltre, non sarebbero state emesse ulteriori ordinanze di demolizione *“per non rischiare di dover risarcire un danno maggiore in caso di sentenze del T.a.r. Veneto favorevoli al ricorrente”*; c) sussisterebbe ancora un interesse pubblico preminente alla demolizione del fabbricato, ossia quello di *“preservare l'area oggetto di tutela paesaggistica decretata dal D.M. del 14.4.1975”*.

3. Avverso il suindicato diniego il signor Giorgio Polegato ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. Veneto, articolando le seguenti censure:

- i) *Illegittimità del provvedimento gravato per eccesso di potere: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità;*
- ii) *Illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge: violazione dell'art. 9, 1° comma, lett. e) del c.d. Piano Casa;*
- iii) *Illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge: ancora violazione dell'art. 9, 1° comma, lett. e) del c.d. Piano Casa (e, per quanto occorrer possa, dell'art. 36, d.p.r. 380 del 2001). Eccesso di potere: irragionevolezza, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità, economicità e di buon andamento dell'Amministrazione;*

iv) *Illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge: violazione dell'art. 9, 1° comma, lett. e) del c.d. Piano Casa e dell'art. 36, d.p.r. 380 del 2001;*

v) *Incompetenza e violazione di legge: violazione dell'art. 5, comma 3, lett. g) e art. 20, comma 3, d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.*

4. Precisa il signor Polegato che nelle more, in data 16 dicembre 2018, depositava nel parallelo giudizio avanti il Consiglio di Stato (R.G. n. 10689/2010) – avente ad oggetto il provvedimento del 15 settembre 1998, n. 16323, del Comune di Volpago del Montello – la richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nella quale si legge *“il provvedimento di diniego del permesso di costruire adottato in data 13.5.2014 dal Comune di Volpago del Montello ed oggetto del giudizio pendente avanti il T.a.r. Veneto assorbe i precedenti provvedimenti adottati dal Comune di Volpago del Montello, di talché può ritenersi integrata la figura della sopravvenuta carenza di interesse del presente giudizio e di quello di primo grado che lo ha preceduto”*. Preso atto della sottoscrizione di tale nota *“per adesione”* anche dal Comune di Volpago del Montello, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 00886/2019 del 6 febbraio 2019, ha pronunciato l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Il T.a.r. ha così deciso il ricorso al suo esame:

- lo ha respinto;
- ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite (euro 2.500).

5.1. In particolare, il T.a.r., nel respingere il ricorso, ha argomentato nei termini che seguono.

La pronuncia del medesimo T.a.r. Veneto n. 1389/1997 ha definitivamente accertato, con efficacia di giudicato, l'abusività del manufatto per cui è causa, realizzato in area vincolata; in senso contrario, non rilevano le sopravvenute modifiche urbanistiche né le deduzioni sull'inefficacia

dell'ordine di demolizione, poiché il diniego si fonda sull'abusività dell'immobile; del pari, non è configurabile un affidamento tutelabile per il mero decorso del tempo, essendo la demolizione un atto vincolato e non potendo l'inerzia amministrativa sanare una situazione *contra ius*; è altresì corretta l'esclusione dell'applicabilità del Piano Casa, posto che la l.r. n. 14/2009 e la successiva l.r. n. 32/2013 escludono espressamente dai benefici gli edifici abusivi, anche parzialmente, soggetti a demolizione; non è ammessa l'operatività della c.d. sanatoria giurisprudenziale, essendo necessario il requisito della doppia conformità e risultando comunque già coperta da giudicato l'abusività del manufatto; non da ultimo, l'opera è insanabile anche sotto il profilo paesaggistico, poiché l'art. 167 d.lgs. n. 42/2004 preclude la sanatoria postuma di interventi abusivi che abbiano comportato nuova volumetria in area vincolata.

6. Avverso la predetta sentenza è insorto il signor Giorgio Polegato, con atto di appello notificato in data 17 maggio 2024 e depositato il 28 maggio 2024.

6.1. In particolare, avverso la predetta sentenza ha articolato i seguenti quattro motivi di gravame.

I) *“Omessa pronuncia o comunque apparente o insufficiente motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso (illegittimità del provvedimento per violazione di legge: violazione dell'art. 9, primo comma, lett. e) del cd. Piano Casa). Violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 3 D.Lgs n. 104 del 2010.”.*

Lamenta parte appellante che il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare la censura relativa all'insussistenza della preclusione prevista dall'art. 9, comma 1, lett. e), l.r. n. 14/2009, applicabile solo agli edifici abusivi concretamente soggetti a demolizione. Secondo l'appellante, infatti, l'immobile non sarebbe a ciò assoggettato, atteso che gli originari atti repressivi avrebbero perso efficacia per effetto della successiva presentazione dell'istanza di sanatoria, imponendo all'Amministrazione, in

caso di rigetto, l'adozione di un nuovo provvedimento sanzionatorio. Ne consegue che il manufatto, pur eventualmente abusivo, non sarebbe attualmente demolibile e rientrerebbe nell'ambito applicativo del Piano Casa.

II) *“Error in iudicando per travisamento o erronea valutazione del terzo motivo di ricorso (illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge: ancora violazione dell’art. 9, I comma, lett. e) del cd. Piano Casa (e, per quanto occorrer possa, dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001) ed eccesso di potere). Richiesta di rimessione della questione di costituzionalità”*.

Parte appellante censura la pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l'abusività dell'immobile automaticamente ostativa ai fini dell'applicazione del Piano Casa. Secondo l'appellante, la preclusione prevista dalla normativa regionale dovrebbe operare solo quando la situazione abusiva permanga anche dopo l'intervento richiesto. Viceversa, il Piano Casa sarebbe applicabile agli immobili che, per effetto degli interventi previsti nel Piano medesimo, risulterebbero conformi alla disciplina urbanistica vigente. Una diversa lettura imporrebbe irragionevolmente la demolizione di un immobile che, secondo la disciplina sopravvenuta, sarebbe assentibile, con violazione dei principi di ragionevolezza, economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa. In subordine, viene chiesta la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità.

III) *“Error in iudicando per travisamento o erronea valutazione del quarto motivo di ricorso. Richiesta di rimessione della questione di costituzionalità”*.

Lamenta parte appellante che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la censura relativa alla c.d. sanatoria giurisprudenziale, fraintendendone la portata: l'appellante non invocava tale istituto in via autonoma, ma deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 d.P.R. n.

380/2001, ove interpretato nel senso rigido della necessaria doppia conformità (sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda in sanatoria). Segnatamente, evidenzia che quando l'opera, pur non conforme alla disciplina vigente al momento della realizzazione, risulti conforme alla normativa urbanistico-**edilizia** sopravvenuta, l'imposizione della demolizione si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale, costringendo il privato a demolire un manufatto che potrebbe essere immediatamente riedificato in forma identica. Anche in questo caso viene chiesta, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità.

IV) *“Omessa pronuncia in ordine al quinto motivo di ricorso (incompetenza e violazione di legge: violazione dell'art. 5, comma 3, lett. g) e art. 20, comma r, d.p.r. 380 del 2001; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta)”*.

Lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. avrebbe trascurato l'ultimo motivo di ricorso relativo ai profili paesaggistici del provvedimento comunale. L'appellante aveva dedotto, da un lato, l'incompetenza del Comune a valutare direttamente la sanabilità o compatibilità paesaggistica dell'intervento; dall'altro, l'illegittimità del diniego fondato sull'asserita incompletezza della domanda. Infatti, qualora fosse stata necessaria la previa autorizzazione paesaggistica, il Comune non avrebbe potuto limitarsi a respingere l'istanza, ma avrebbe dovuto attivare il procedimento acquisitivo degli atti di assenso necessari tramite lo sportello unico, ai sensi degli artt. 5 e 20 d.P.R. n. 380/2001. La mancata acquisizione dell'autorizzazione dall'Autorità competente integrerebbe, dunque, un autonomo vizio del provvedimento impugnato.

7. Il Comune di Volpago del Montello, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

8. In data 17 aprile 2026 il signor Polegato ha depositato istanza di cancellazione della causa dal ruolo, evidenziando che *“sono in corso*

interlocuzioni con il Comune che rendono opportuno rinviare la decisione della controversia, anche in considerazione delle finalità di economia processuale e della possibilità di una diversa regolamentazione degli interessi sottesi alla presente causa”.

9. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.

10. Va preliminarmente disattesa l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo in quanto, in disparte ogni considerazione circa la congruità della motivazione posta a suo sostegno, per vero del tutto generica, occorre rilevare che la stessa non è suffragata da alcuna previsione normativa.

11. Venendo, quindi, all’esame del merito del gravame se ne deve rilevare l’infondatezza. Non ricorre invero alcuna necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale, come ipotizzato da parte appellante.

12. Ebbene, come correttamente osservato da parte del T.a.r., viene in evidenza la pronuncia sfavorevole di primo grado passata in giudicato a seguito della rinuncia al ricorso in appello, cosicché non residuano ragioni per conseguire la sanatoria, fermo restando che essa è preclusa dalla stessa consistenza delle opere in allora contestate. Trattasi peraltro di opere incidenti non solo sul piano planovolumetrico, ma anche paesaggistico.

13. Ripercorrendo nel dettaglio il quadro censorio occorre rilevare che il primo motivo è infondato.

Premesso che una eventuale lacuna motivazionale in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado non è in grado di inficiare *ex se* la sentenza impugnata, non coglie nel segno quanto dedotto da parte appellante valorizzando *“la sopravvenuta inefficacia degli atti repressivi, per effetto dell’avvenuta proposizione della domanda di concessione in sanatoria”* (cfr. appello, pag. 8).

L’infondatezza di quanto dedotto si deve al consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui *“La presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa*

ordinanza di demolizione, ma determina una mera sospensione della sua efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2026, n. 2314; Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648, secondo cui “L'avvenuta presentazione di istanza di sanatoria, peraltro nel caso di specie riferita ad uno solo dei manufatti abusivi oggetto di ingiunzione a demolire non inficia la validità dell'atto sanzionatorio, non avendo la prima un effetto caducante nell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma determinandone solo la temporanea inefficacia e ineseguitibilità fino al suo eventuale rigetto, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l'esecuzione e, in caso d'inottemperanza, può essere disposta l'acquisizione dell'opera abusiva senza necessità dell'adozione di una nuova ingiunzione o concessione di un nuovo termine di 90 giorni”).

Non può essere utilmente dedotto il difetto motivazionale in cui il T.a.r. sarebbe incorso, in quanto *“Qualora il giudice di primo grado non si sia accorto di una circostanza o di una domanda non si verte in un'ipotesi di error in procedendo che integra una violazione del diritto di difesa, né in un'ipotesi di nullità della sentenza, trattandosi semplicemente di errore che inficia il contenuto della stessa, con la conseguenza che il giudice di appello, atteso l'effetto devolutivo, può modificare la motivazione della sentenza del Tar, senza necessità di regressione del giudizio”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8078).

14. Infondato risulta anche il secondo motivo, imperniato sull'assunto secondo cui sarebbe applicabile la disciplina relativa al cd. Piano Casa, in quanto la natura abusiva delle opere realizzate, contestate con provvedimento confermato da sentenza di questo Consiglio di Stato passata in giudicato, preclude *in radicibus* l'assentibilità dell'intervento mediante sanatoria. Come evidenziato da questo Consiglio di Stato, infatti (sentenza

n. 4382/2025), va esclusa l'applicabilità retroattiva del decreto Salva Casa agli abusi già interessati da sentenza passata in giudicato.

E', quindi, suscettibile di conferma quanto sul punto osservato dal T.a.r. nel senso che << *sia la legge regionale n. 14/2009, sia la successiva legge regionale n. 32/2013 (c.d. terzo Piano Casa) hanno espressamente escluso la loro applicabilità ad immobili abusivi; questo Tar, inoltre, ha già osservato che "ciò che nel caso di specie impediva la "regolarizzazione" dell'intervento abusivo è proprio il disposto della legge sopravvenuta sul "piano casa", che alla lettera e) dell'art. 9, espressamente esclude dai benefici di legge, gli edifici "anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione"* >>.

15. Infondato risulta, di conseguenza, anche il terzo motivo di gravame, imperniato sull'assunto secondo cui la disciplina che impone la cd. doppia conformità, a fini di sanatoria, sarebbe non coerente con i principi costituzionali di ragionevolezza, economicità e buon andamento quando, come nel caso di specie, trattasi di intervento conforme alla disciplina di settore al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. L'infondatezza del motivo si deve, invero, al fatto che trattasi di intervento edilizio il cui carattere abusivo è stato accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato. Non ricorre, quindi, alcuna esigenza di sollevare la prospettata questione di costituzionalità.

16. Privo di fondamento è infine anche il quarto, ed ultimo, motivo di gravame, di cui si lamenta il mancato esame da parte del giudice di prime cure, col quale si deduce che il Comune avrebbe indebitamente posto a fondamento del diniego il difetto della previa autorizzazione paesaggistica o della relativa compatibilità. In effetti, si deduce, era la stessa Amministrazione comunale ad essere onerata dal compito di acquisire tale autorizzazione.

Premesso che, anche in relazione a tale deduzione, l'eventuale mancato esame da parte del T.a.r. è privo di refluenza sull'esito del giudizio, denota

l'infondatezza di quanto lamentato il fatto che il Comune di Volpago del Montello si era espressamente soffermato in ordine all'assentibilità dell'intervento sul piano paesaggistico escludendola in via assoluta per l'incidenza plano-volumetrica dell'intervento. Su tali passaggi argomentativi che connotano l'atto impugnato in prime cure non si registrano precise deduzioni di parte appellante con il ricorso di prime cure, limitandosi in questa sede di giudizio a dedurre la necessità di attivare l'*iter* procedimentale per il conseguimento della relativa autorizzazione. Ne consegue che il quadro censorio non risulta calibrato rispetto alla motivazione che connota l'atto impugnato, limitandosi ad invocare l'applicazione di una disciplina che l'Amministrazione ha reputato invece preclusa dalle caratteristiche dell'intervento edilizio in questione.

E' pertanto meritevole di conferma quanto sul punto esattamente argomentato dal T.a.r. nei termini che seguono:

“Ne deriva che, in maniera corretta, il provvedimento impugnato ha evidenziato la non applicabilità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, peraltro non richiesto dal ricorrente, in ragione del carattere totalmente abusivo dell'edificio che ha comportato la creazione di volumi. Sul punto, si ricorda il principio di diritto per il quale, anche nell'ambito di un eventuale procedimento di sanatoria, a nulla servirebbe discettare intorno alla valutazione di compatibilità paesaggistica degli abusi, giacché “la consistenza e la destinazione dei manufatti sopra descritti, con creazione di nuovi volumi e superfici, rendeva il vincolo paesaggistico del tutto insuperabile, rendendo superflua la necessità di svolgere una valutazione concreta sulla sua compatibilità paesaggistica ai fini del rilascio di una autorizzazione paesaggistica ex post in sanatoria” (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1150/2022 cit.)”.

17. Tanto premesso, l'appello in esame deve essere respinto.

18. Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell'intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4273/2024), lo respinge.

Nulla a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Sabato

IL SEGRETARIO